

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 164

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - CERA - MARRAS - SATTA Giovanni Antonio - CUCCU - FANCELLO - COCCIU

l'11 giugno 2020

Inquadramento provvisorio del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel Contratto collettivo regionale di lavoro

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la creazione dell'Agenzia FoReSTAS, che ha sostituito il precedente Ente foreste, la Regione autonoma della Sardegna ha fatto un passo avanti per avere una struttura in grado di poter gestire il grande patrimonio boschivo ed ambientale regionale. L'Agenzia trova facile interfaccia sia con il Corpo forestale regionale che con la Protezione civile, anche in funzione di prevenzione degli incendi e di disastri ambientali.

Il suo personale è composto prevalentemente di operai generici, anche se vi sono figure professionali qualificate che dovrebbero avere altro trattamento contrattuale, in armonia con la vigente normativa. Ciò sia in relazione alle varie mansioni svolte dagli operai, diversi di loro hanno qualifiche legate all'utilizzo di mezzi, alla specializzazione nell'uso di motoseghe o altri utensili da lavoro, oppure di coloro che svolgono attività di cantiere non propriamente silvo-colturali (che potrebbero avere impiego anche nell'accoglienza di visitatori ai cantieri, divulgazione o di vera e propria guida) o ancora il loro impiego nella campagna antincendi. Si pensi a coloro che svolgono attività di autista di mezzi antincendio, di vedetta, con compiti anche di responsabilità.

Dalla nota dell'Agenzia FoReSTAS del 20 aprile 2020, il personale operaio è composto prevalentemente da operai generici (primo livello).

Richiamate le leggi regionali n. 43 del 2018 e n. 6 del 2019 che hanno disposto il passaggio del personale di FoReSTAS al comparto unico regionale con l'applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL).

Si pone un problema di compatibilità della normativa regionale, con quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che agli articoli 50 e seguenti norma il mansionamento del di-

pendente pubblico, sancendo, in maniera inderogabile, il principio della corretta attribuzione di mansioni dei dipendenti.

Tale normativa, a cui si rimanda per piena conoscenza, ha carattere cogente e non può essere derogata, si veda in particolare il disposto dell'articolo 52.

Rilevata la fase di stallo delle trattative sindacali per ottenere un adeguamento del CCRL regionale ai dipendenti di FoReSTAS, che sta arrecando non pochi problemi ai dipendenti, che risentono di questo stato di tensione e al quale occorre dare una risposta, anche in chiave normativa. '

Osservati poi i rilievi critici della Corte dei conti, che pongono dei limiti importanti e dei quali non si può non tenere conto.

Vista la delibera n. 28/1 del 26 luglio 2019, si rileva come la stessa abbia dato delle direttive che devono ricevere attuazione.

In particolare è stato stabilito di:

"- inquadrare il personale operaio in una categoria contrattuale che ne permetta la piena operatività, eliminando il ricorso alle mansioni superiori che, ancora oggi, vengono largamente utilizzate soprattutto durante la campagna MB, e garantendo la possibilità per l'Agenzia FoReSTAS di rispondere alle finalità per le quali è stata creata, con una collaborazione attiva con gli enti locali, in particolare i comuni e le province, a disposizione dell'intera comunità durante l'intero arco dell'anno, e non solo in caso di eventi calamitosi o, in generale, per le sole attività di protezione civile;
- inquadrare il personale impiegatizio seguendo i criteri basati sulla corrispondenza tra la retribuzione percepita in base al CCNL degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e la retribuzione delle corrispondenti categorie del CCRL;
- prevedere per il personale dirigente dell'Agenzia il suo ingresso entro l'autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto unico di cui al CCRL ai sensi del comma 4 dell'articolo 58, legge regionale n. 31 del 1998, così come richiamato dall'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 2018".

Letto l'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 nella parte in cui prevede la possibilità di modificare attraverso la contrattazione le norme di legge regionale che abbiano introdotto discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti al fine di tutelare gli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate e che, quindi, la disciplina introdotta dalla legge potrà essere modificata al tavolo della negoziazione davanti al Coran.

Letto l'articolo 6 della legge regionale n. 43 del 2018 che stabilisce il costo del transito nella misura di euro 9.349.000 per ogni esercizio dal 2019 e la mappa delle risorse previste nel capitolo SC02.0003 del bilancio di FoReSTAS, approvato con delibera commissariale n. 11/2020 del 16 gennaio 2020 e nulla osta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/17 del 6 febbraio 2020, nella misura di euro 3.315.000 per il 2020, euro 3.850.000 per l'esercizio 2021, euro 3.850.000 per l'esercizio 2022, oltre al milione di euro per ogni esercizio 2019, 2020 e 2021 stanziato dalla legge regionale n. 20 del 2019, articolo 2, comma 16.

Esaminando l'ultimo bilancio approvato dell'Agenzia FoReSTAS e le somme disponibili ex legge regionale n. 20 del 2019 (articolo 2, comma 16), le risorse sono rappresentate, con riguardo all'ultimo triennio in euro 52.301.889,50 esplicitati secondo la seguente tabella:

euro 11.015.000,00	capitolo SC02.0003 bilancio FoReSTAS triennio 2020-2022
euro 3.000.000,00	Legge regionale n. 20 del 2019 (art. 2 comma 16)

euro 12.992.080,10	Quota risultato di amministrazione vincolata per il passaggio al CCRL
euro 25.294.809,40	Quota risultato di amministrazione da svincolare per il passaggio al CCRL
Euro 52.301.889,50	TOTALE RISORSE DISPONIBILI E LIBERABILI PER IL TRANSITO AL CCRL

Letta la proposta di legge n. 151 presentata a questo Consiglio regionale, primo firmatario Mura, che si condivide in linea di principio ma che richiede dei cambiamenti in sede di proposta, per meglio equilibrare le questioni contrattuali e trovare un immediato accordo con il Comitato di rappresentanza regionale e le associazioni sindacali, le cui istanze devono trovare, ove possibile accoglimento anche per una questione di equilibrio nei contratti

Tutto ciò premesso si propone l'approvazione del seguente testo normativo.

Il testo della proposta di legge si propone di n. 2 articoli.

L'articolo riguarda l'inquadramento del personale nel ruolo unico regionale.

L'articolo 2 la dotazione finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Inquadramento del personale regionale non dirigente

1. Il personale non appartenente alla categoria dirigenziale dell'Agenzia FoReSTAS è inquadrato, a far data dal 1° luglio 2020, nelle categorie e fasce previste dal Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico regionale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) e dalla legge regionale 11 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS), dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 26 luglio 2019, ed in conformità al dettato della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al quale si rimanda per quanto non contemplato nella presente normativa.

2. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene con la compiuta disciplina, di cui alle leggi regionali n. 43 del 2018 e n. 6 del 2019, da definirsi mediante un accordo da stipularsi tra il Coran per la Regione Sardegna e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto unico di contrattazione regionale.

3. L'inquadramento avviene sulla base delle seguenti categorie

Qualifica CCNL-CIRL	Tipologia contrattuale	Posizione economica
OPERAI 1° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	B1

OPERAI 2° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	B2
OPERAI 3° LIVELLO (CIRL) 4° LIVELLO (CCNL)	CCRL	B3
OPERAI 4° LIVELLO (CIRL) 5° LIVELLO (CCNL)	CCRL	C1
IMPIEGATI 2° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	B1
IMPIEGATI 3° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	B3
IMPIEGATI 4° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	C2
IMPIEGATI 5° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	C3
IMPIEGATI 6° LIVELLO CIRL-CCNL	CCRL	D2
QUADRI 1° LIVELLO	CCRL	D3
QUADRI 2° LIVELLO	CCRL	D6

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente legge non presenta costi aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto gli oneri derivanti da essa trovano capienza, ai sensi delle leggi regionali n. 43 del 2018, n. 6 del 2019 e 20 dicembre 2019, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) a valere sulla

missione 09 - programma 02 - titolo 1		
2020	euro	9.983.862,69
2021	euro	14.975.794,03
2022	euro	14.975.974,03